



Numero di protocollo associato al documento come metadato (D.P.C.M. 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

OGGETTO: DICCIPLINA DELLA VIABILITA' TEMPORANEA DELLA STRADA COMUNALE DEL PASSO DAONE IN FRAZIONE MONTAGNE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI.

IL SINDACO

VISTA la domanda di data 25 maggio 2026, pervenuta in data 26 maggio 2026 al protocollo n. 4267, mediante la quale la società "IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SRL" con sede in 38079 Borgo Lares (TN), località Ridever n. 5 c.f./p.iva: 00120590229, in qualità di aggiudicataria dei lavori di: "manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso delle strade comunali a seguito di interventi di ammodernamento della rete acquedottistica nelle frazioni di Ragoli, Preore e Montagne" chiede istituzione di senso unico alternato sulla strada comunale del Passo Daone dalle ore 07:00 alle ore 18:00 del giorno venerdì 29 maggio 2026 e chiusura totale del traffico sulla medesima strada dalle ore 7:00 alle ore 18:00 dal giorno mercoledì 03.06.2026 al giorno venerdì 05.06.2026.

VISTO che con determinazione n. 181 di data 21.05.2026 è stato affidato l'incarico per l'esecuzione del lavoro di: "manutenzione straordinaria delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso delle strade comunali a seguito di interventi di ammodernamento della rete acquedottistica nelle frazioni di Ragoli, Preore e Montagne", all'impresa Mazzotti Romualdo S.p.A. con sede in Borgo Lares (TN). c.f./p.iva: 00120590229. CUP: J37H26000210004 - CIG: BB1881968C.

VISTA la comunicazione di data 28.05.2026 di cui al prot. n. 4354 attraverso la quale la stazione appaltante intende procedere all'esecuzione anticipata del contratto per rispettare i tempi previsti dal cronoprogramma lavori come indicato al punto n. 2 della determinazione 181/2026 di data 21.05.2026, in particolare la manutenzione della strada del Passo Daone da eseguirsi in vista della competizione ciclistica il cui transito è previsto per il giorno 7 giugno p.v.

RITENUTO necessario provvedere per ragioni di pubblica sicurezza stradale e per consentire l'intervento programmato, di consentire la sospensione della circolazione o istituzione di senso unico alternato sulle aree e lungo la viabilità comunale interessata dagli interventi di manutenzione.

PRESO ATTO che l'art. 31 c. 2 lettera m) del Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 08.03.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 4 del 28.02.2022 specifica che sono esenti dal canone, in base quanto disposto dall'art. 1, comma 821, lettera f), della Legge 160/2019 le occupazioni di suolo necessarie per l'esecuzione di rilevanti opere di interesse generale, quali per esempio quelle volte a garantire un maggiore risparmio energetico, la mobilità, la valorizzazione turistica e/o infrastrutturale, previa deliberazione della giunta comunale che ne attesti i requisiti; il non assoggettamento al canone può riguardare l'occupazione necessaria sia all'esecuzione dei lavori che per il successivo mantenimento dell'opera stessa;

RITENUTO di consentire le suindicate limitazioni alla circolazione stradale a partire dal giorno venerdì 29 maggio 2026 e fino al giorno venerdì 5 giugno 2026 dalle ore 8.00 alle ore 18.00.

VISTI gli articoli 6 comma 4, lett b) e 7, comma 1, lett a) del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 che attribuiscono ai Comuni la potestà di stabilire con ordinanza sindacale obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa.

VISTO l'art. 1, comma 1, seconda parte, del richiamato decreto legislativo, secondo il quale i provvedimenti attuativi si ispirano alla sicurezza stradale, perseguendo gli obiettivi di una razionale gestione della mobilità.

TENUTO CONTO degli interessi delle categorie di utenti potenzialmente destinatari delle prospettate limitazioni della circolazione stradale e, in particolare, di coloro i quali hanno la necessità di accedere alle proprie abitazioni.

RILEVATA la propria competenza in materia ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.P.P. 03.11.2008 n. 51-158/Leg., emanato in attuazione della L.P. 11/2007, ai sensi dell'art. 62 della L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ai sensi dell'art. 6, commi 4 e 5 lettera d) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L. 30.04.1992, n. 285 e del successivo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495.

VISTO il Codice degli Enti Locali della regione autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2;

ORDINA

per quanto esposto in premessa, **per il giorno venerdì 29.05.2026 dalle ore 7.00 alle ore 18.00:**

- **ISTITUZIONE DI SENSO UNICO ALTERNATO DA MOVIERI O IMPIANTO SEMAFORICO E DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA SULLA STRADA COMUNALE DEL PASSO DAONE IN FRAZIONE MONTAGNE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN C.C. MONTAGNE.**

e dal giorno mercoledì 03.06.2026 al giorno venerdì 05.06.2026 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 (in base all'avanzamento dei lavori):

- **ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA SULLE STRADE COMUNALI DEL "PASSO DAONE" E "LARZANA-BINIO" IN FRAZIONE MONTAGNE PER LAVORI DI MANUTENZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI IN C.C. MONTAGNE.**

DISPONE

- **La ditta esecutrice dei lavori dovrà esporre la presente ordinanza plastificata, all'accesso delle strade interdette al transito.**
- **Le limitazioni alla circolazione dovranno essere rese note al pubblico mediante i regolamentari segnali stradali, da porre in corrispondenza del cantiere, posti, gestiti a cura e spese e sotto la responsabilità del richiedente.**

AVVERTE

Il Servizio tecnico comunale si riserva la facoltà di disporre eventuali prescrizioni sugli orari e giornate in relazione a situazioni contingenti e imprevedibili.

I contravventori alle disposizioni di cui sopra saranno puniti a termini di Legge.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, tutti i Funzionari e gli Agenti di cui agli articoli 11 e 12 del D.L.vo di data 30.04.1992, nr. 285 e s.m. (Nuovo Codice della Strada).

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare.

"Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, ai sensi dell'articolo 21 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034."

IL SINDACO

Matteo Leonardi

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)

codice fiscale e partita IVA: 02402200220

tel. 0465/321133 - fax 0465/324457

E-mail: info@comunetreville.tn.it

E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it

Copia della presente viene inviata:

- All'Albo telematico.
- All'impresa appaltatrice "Impresa Mazzotti Romualdo Spa".
- Al Servizio tecnico comunale.
- Al Cantiere comunale.
- All'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – direzione generale.
- Al corpo di polizia locale delle Giudicarie
- Alla stazione dei Carabinieri di Tione di Trento
- Al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari di Montagne.
- Al Parco Naturale Adamello Brenta
- Al Comune di Spiazzo

UTC/mf

COMUNE DI TRE VILLE

via Roma, 4/A, fraz. Ragoli - 38095 TRE VILLE - (TN)

codice fiscale e partita IVA: 02402200220

tel. 0465/321133 - fax 0465/324457

E-mail: info@comunetreville.tn.it

E-mail PEC: comune@pec.comunetreville.tn.it